

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1987

Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme del luglio 1984 sulla competenza del pretore e sulla procedura in caso di arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore, tendono a delineare modelli processuali differenziati particolarmente agili. Le nuove disposizioni presuppongono il rafforzamento e la modifica delle circoscrizioni, e, più in generale, il più ampio impegno riformatore.

È importante introdurre le anticipazioni del nuovo processo e, allo stesso tempo, lavorare per semplificare le procedure all'interno dell'attuale processo, intervenendo sui punti di snodo che spesso inceppano lo scorrimento del processo.

È altresì opinione ormai unanimemente condivisa che il prolungarsi della custodia cautelare, per periodi di tempo superiori al lasso di tempo «ragionevole» entro il quale

l'imputato ha diritto di essere giudicato o rimesso in libertà, è diretta conseguenza della lentezza del processo penale. Senza lo snellimento e l'accelerazione delle procedure anche i termini della custodia cautelare sono esposti, come l'esperienza anche recente insegna, alle alterne oscillazioni legate allo svolgersi del fenomeno della criminalità politica e comune.

In questa ottica occorre tener presente un dato ormai acquisito: il maggior dispendio di tempo e di energie non deriva dagli atti processuali ma dagli adempimenti burocratici connessi. I tempi lunghi non sono quelli dell'istruttoria o del dibattimento ma quelli delle fasi preparatorie e successive.

In particolare dopo il dibattimento, se vi è impugnazione, il processo entra in una fase in cui gli uffici devono compiere una serie di adempimenti ai quali corrisponde il decorso di

altrettanti termini: deposito della sentenza, notifica alle parti e ai difensori dell'avvenuto deposito, termini per il deposito dei motivi dell'impugnazione. Naturalmente la situazione si complica con i processi con numerosi imputati e il procedimento si impantana per lungo tempo.

Il presente disegno di legge, che riprende proposte già avanzate nella precedente legislatura, intende intervenire per cercare di ovviare a tali inconvenienti. A questo fine si propone di far decorrere i termini per la presentazione dei motivi dell'impugnazione dal termine ultimo per il deposito della sentenza che rimane stabilito nel trentesimo giorno successivo al dibattimento (articolo 4).

Solo nell'ipotesi di sentenze particolarmente complesse nello stesso dispositivo il giudice stabilisce un termine più lungo che tuttavia non può superare i novanta giorni (articolo 1).

Si elimina così la notifica dell'avviso non più necessaria una volta che la parte impugnante sa di poter prendere visione ed estrarre copia della sentenza a decorrere da un termine certo. Da quel giorno decorrono i termini per il deposito dei motivi che vengono elevati da 20 a 30 giorni (articolo 4).

Solo nelle ipotesi eccezionali in cui il provvedimento non venga depositato entro i termini previsti dovrà essere dato avviso alle parti mediante notifica della data in cui il deposito è avvenuto, e da quel giorno decorrono i termini per il deposito dei motivi (articolo 1, secondo capoverso).

Analoga procedura viene mantenuta per i provvedimenti emessi in camera di consiglio perchè in tal caso la notifica è necessaria per comunicare alla parte il dispositivo e conseguentemente non vi è alcuna duplicazione della procedura (articolo 1, ultimo comma).

Nell'ipotesi che il giudice non rispetti i termini per il deposito della sentenza ne deve essere data notizia al dirigente dell'ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia presenta annualmente al Parlamento una relazione sui casi di ritardo nel deposito delle sentenze, con l'indicazione dei motivi e delle eventuali misure adottate (articolo 17).

L'articolo 2 modifica il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale stabilendo che la dichiarazione d'appello può

essere fatta anche davanti a un cancelliere diverso da quello che emise il provvedimento specificando, peraltro, che deve trattarsi del cancelliere del luogo ove l'imputato risiede o il difensore svolge la sua attività professionale. Parimenti la dichiarazione può essere ricevuta da un agente consolare solo quando l'interessato lavora all'estero.

L'articolo 9 contiene un'importante anticipazione del nuovo processo penale che in base alla direttiva 79, prevista dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, attribuirà al giudice la facoltà di leggere, insieme al dispositivo, la motivazione della sentenza. Tale possibilità è limitata nella presente proposta alle sentenze del pretore davanti al quale si svolgono dibattimenti che per la loro semplicità o per il carattere ripetitivo delle situazioni possono essere risolte con sentenze la cui motivazione può essere limitata ad argomentazioni efficaci e stringate la cui stesura non comporta alcun appesantimento nello svolgimento dell'udienza.

L'articolo 13 prevede la possibilità che l'appello si semplifichi in provvedimento camerale quando appellante sia solo l'imputato e si sia limitato a chiedere la riduzione della pena, l'applicazione di una causa di estinzione del reato, di una sanzione sostitutiva, la concessione dei benefici di legge, o il riconoscimento di specifiche circostanze attenuanti o della continuazione tra i reati. Se il pubblico ministero esprime parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato e anche il giudice ritiene di accogliere l'appello può provvedere in camera di consiglio.

Gli articoli 7, 8, 11 e 12 adeguano le disposizioni degli articoli 387, 399, 512 e 513 alla sentenza 21 luglio 1983, n. 224, della Corte costituzionale che dichiarò l'illegittimità di quelle norme nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la sentenza che lo avesse prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione.

Si segnala, infine, che l'intervento che si propone per alcuni momenti del processo di impugnazione è occasione per una riscrittura e una migliore definizione delle disposizioni in materia di restituzione in termini (articolo 19), dichiarazione di contumacia (articolo 22) e di mancata comparizione dell'imputato (articolo 21).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*). - Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia. Tuttavia, quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine suddetto, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno, o entro il diverso termine indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private e ai difensori, se hanno proposto o possono proporre impugnazione. Quando l'impugnazione è stata proposta dall'imputato, l'avviso è notificato anche al difensore designato nella dichiarazione di impugnazione o, in mancanza, al difensore che ha assistito l'imputato nel dibattimento; quando l'impugnazione è stata proposta dal difensore, l'avviso è notificato anche all'imputato.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

Se tali provvedimenti sono soggetti ad impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione; è notificato, inoltre, al difensore dell'imputato. L'avviso deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Le parti private e i difensori possono fare la dichiarazione davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui risiedono o nel quale i difensori esercitano abitualmente l'attività professionale, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti a un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo, quando i dichiaranti svolgono abitualmente l'attività lavorativa nel paese nel quale ha sede la rappresentanza consolare. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato».

Art. 3.

1. Nel secondo comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale le parole «nel secondo capoverso dell'articolo 151» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo comma dell'articolo 151».

Art. 4.

1. I primi quattro commi dell'articolo 201 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«I motivi d'impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti, e salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 472, devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, entro giorni 30 a decorrere dalla scadenza dei termini indicati nel primo comma dell'articolo 151, o dal giorno in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 151, se prescritte. Tuttavia, per le sentenze

indicate nell'articolo 500, quando non deve essere notificato l'avviso di deposito ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, il termine per l'imputato decorre dal giorno della notificazione dell'estratto della sentenza, se successivo al deposito.

Quando la scadenza del termine per la presentazione dei motivi è diversa per l'imputato e per il suo difensore si applica per entrambi il termine che scade successivamente.

Nel termine previsto per la presentazione dei motivi il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento ed ivi estrarne copia.

Le parti private e i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui risiedono o nel quale i difensori esercitano abitualmente l'attività professionale, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti a un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo, quando i dichiaranti svolgono abitualmente l'attività lavorativa nel paese nel quale ha sede la rappresentanza consolare. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato».

Art. 5.

1. Nel secondo comma dell'articolo 202 del codice di procedura penale le parole: «entro tre giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 209 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non è stato già provveduto dal giudice che emise il provvedimento impugnato, quando i motivi non sono esposti nel modo previsto dal sesto comma dell'articolo 201, ovvero quando risulta che l'impugnazione fu proposta da chi non ne aveva interesse e in

ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge, il giudice dell'impugnazione pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile la impugnazione, ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione».

Art. 7.

1. Al terzo comma dell'articolo 387 del codice di procedura penale dopo le parole «perdono giudiziale» sono aggiunte le seguenti: «per amnistia o per prescrizione».

Art. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura penale dopo le parole «perdono giudiziale» sono aggiunte le seguenti: «per amnistia o per prescrizione».

Art. 9.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il pretore può leggere nell'udienza pubblica, insieme al dispositivo, la motivazione della sentenza.

La lettura della motivazione sostituisce, a tutti gli effetti, il deposito della sentenza nei casi in cui è previsto, o l'avviso dell'avvenuto deposito nei confronti delle parti che sono state o che debbono considerarsi presenti al dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura».

Art. 10.

1. Al penultimo comma dell'articolo 507 del codice di procedura penale le parole: «nel termine di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni».

Art. 11.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, numero 2, dopo le parole: «estinzione del reato» sono aggiunte le seguenti: «per amnistia o per prescrizione».

Art. 12.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale, numero 2, dopo le parole: «estinzione del reato» sono aggiunte le seguenti: «per amnistia o per prescrizione».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 516 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 516-bis. - (*Decisioni in camera di consiglio*). - Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati, con la dichiarazione di appello incidentale dell'imputato, al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria, esprimendo, nei casi di cui al secondo comma, il proprio parere.

Quando appellante sia solo l'imputato e nei motivi di appello sia chiesta soltanto l'applicazione di una causa di estinzione del reato o della pena, la concessione della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la riduzione della pena in misura determinata, anche per effetto del riconoscimento di specifiche circostanze attenuanti o dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 del codice penale, l'applicazione di una sanzione sostitutiva determinata, il giudice, se il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, provvede in camera di consiglio, sentito il difensore, quando anch'egli ritiene di accogliere l'appello e a tal fine non appare necessario procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente non si applica quando ci sia parte civile».

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando il pubblico ministero ha resituito gli atti alla cancelleria e non si deve applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 516-*bis*, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato che non ha appellato, se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 203 ovvero se l'appello è proposto per i soli interessi civili».

Art. 15.

1. Nel quinto comma dell'articolo 531 del codice di procedura penale, in fine, sono aggiunte di seguito le seguenti parole: «e allo stesso ricorrente».

Art. 16.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, l'avviso è notificato anche al ricorrente».

Art. 17.

1. Nel capo I del titolo I del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - Alla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'articolo 151 del codice di procedura penale, se la sentenza non è stata depositata, il presidente del collegio informa il presidente della corte di appello o, se si tratta di sentenza della Cassazione, il presidente della Corte di cassazione, indicando i motivi del ritardo e gli dà successivamente notizia dell'avvenuto deposito.

Il pretore informa il presidente del tribunale.

Il presidente della Corte di cassazione, il presidente della corte di appello e il presidente del tribunale trasmettono senza ritardo le informative al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia presenta annualmente al Parlamento una relazione sui casi di ritardo nel deposito delle sentenze, con l'indicazione dei motivi e delle misure da lui adottate».

Art. 18.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a' termini del secondo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione fatta a' termini del sesto comma dell'articolo 201 del codice predetto, devono essere accompagnate dall'attestazione dell'autenticità della firma da parte di un notaio o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del consiglio dell'ordine forense, o di un cancelliere o di un agente consolare.

L'attestazione dell'autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale».

Art. 19.

1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 183-bis. - (*Restituzione in termini - Effetti della restituzione*). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impu-

gnazione o opposizione e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione in termini».

Art. 20.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La prova o la probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, nè motivo di impugnazione».

Art. 22.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 498 - (*Dichiarazione di contumacia*). - Fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi

in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma ma prima della chiusura del dibattimento, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo la chiusura del dibattimento è priva di effetti sul giudizio contumaciale».

Art. 23.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Tuttavia, quando l'imputato provi di essere comparso tardivamente per non aver avuto tempestivamente conoscenza del diritto di citazione e ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498».

Art. 24.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-*bis*».